Repertorio n.50264

Raccolta n.22794

VERBALE DI RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO GENERALE DI "SICURFORM VENETO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di settembre, alle ore sedici e trenta

11 settembre 2025

In Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2.

Innanzi a me dottor ERNESTO MARCIANO, Notaio residente in REGISTRATO A: Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, il 19/09/2025 senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuno dei comparenti richiesto la loro presenza,

sono presenti

- MASET ENRICO, nato a San Pietro di Feletto (TV) il giorno 13 aprile 1954, residente a Vittorio Veneto (TV), Via del Pretorio n.22, codice fiscale MST NRC 54D13 I103Q;
- PISTOLATO MARINO, nato a Venezia (VE) il giorno 3 luglio 1965, residente a Jesolo (VE), Via Pio La Torre n.16/6, codice fiscale PST MRN 65L03 L736P;
- SCAGNETTI FLAVIO, nato a Venezia (VE) il giorno 12 gennaio 1972, residente a Venezia-Mestre (VE), Via F. Zanotto n.19/c, codice fiscale SCG FLV 72A12 L736B;
- STRUMENDO ROBERTO, nato a Scalea (CS) il giorno 9 novembre 1957, residente a Portogruaro (VE), Via L. Rizzo n.2, codice fiscale STR RRT 57S09 I489A;
- FIOROT FABIO, nato a Vittorio Veneto (TV) il giorno 15 ottobre 1979, residente a Cappella Maggiore (TV), Via Borgo Costacurta n.1, codice fiscale FRT FBA 79R15 M089J;
- D'ALIBERTI UMBERTO, nato a Venezia (VE) il giorno 10 agosto 1961, residente a Preganziol (TV), Via G. Leopardi n.34, codice fiscale DLB MRT 61M10 L736J;
- DE ANGELIS PIETRO, nato a Benevento (BN) il giorno 14 ottobre 1977, residente a Mezzane di Sotto (VR), Via Verzen n.2/2, codice fiscale DNG PTR 77R14 A783Z;
- MAGRI DANIELE, nato a Mendida (Etiopia) il giorno 20 febbraio 1982, residente a Mezzane di Sotto (VR), Via De Gasperi n.31, codice fiscale MGR DNL 82B20 Z315G;
- FRANZO ALBERTO, nato a San Donà di Piave (VE) il giorno 6 febbraio 1968, residente a San Donà di Piave (VE), Via del Caravaggio n.30, codice fiscale FRN LRT 68B06 H823F;
- RAU GHEORGHE GEANI, nato a Roznov (Romania) il giorno 28 marzo 1973, residente a Oderzo (TV), Via A. Dal Gobbo n.27/1, codice fiscale RAU GRG 73C28 Z129I;
- ANDRISANI FRANCESCO, nato a Dolo (VE) il giorno 22 aprile 1977, residente a Venezia-Mestre (VE), Via Istria n.31/6, codice fiscale NDR FNC 77D22 D325R;
- PIOVESAN MASSIMILIANO, nato a Treviso (TV) il giorno 19 maggio 1969, residente a Spresiano (TV), Via Nazionale n.83, codice fiscale PVS MSM 69E19 L407I.

Detti comparente, tutti cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo,

dichiarano

di essere gli unici componenti del Consiglio Generale della associazione "SICURFORM VENETO", con sede in Comune di Venezia (VE), con indirizzo attuale in Venezia-Marghera Via Volta n.38, codice fiscale n.90142340273, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche del Veneto al n.1167, e di essere qui riuniti a seguito di convocazione in data 2 settembre 2025 Prot.n.31/24-25.

Il signor Maset Enrico dichiara di assumere la presidenza della riunione nella sua veste di Presidente del Consiglio Generale e

dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la regolare convocazione della riunione a'sensi di statuto per oggi alle ore sedici e minuti trenta (per la parte straordinaria dell'ordine del giorno), in questo luogo, in prima convocazione, a mezzo posta elettronica riscontrata dal destinatario in data 2 settembre 2025;
- la presenza di n.12 (dodici) Consiglieri e quindi la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, così come prevede l'art.12 del vigente statuto per le riunioni del Consiglio Generale in sede straordinaria;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- la mancata opposizione da parte dei presenti alla trattazione dell'ordine del giorno;
- la presenza del Sindaco Effettivo Andrea Barbierato, nato a Bolzano (BZ) il giorno 1 novembre 1972, domiciliato a Vicenza (VI), Piazza Ponte Landolfo n.27;
- la presenza del Direttore Sandro Martin, nato a Oderzo (TV) il giorno 3 febbraio 1960, ai sensi dell'art.14 del vigente statuto;
- la regolare costituzione del Consiglio Generale e la sua idoneità a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

SEDUTA ORDINARIA

Omissis

SEDUTA STRAORDINARIA

Adozione nuovo statuto e modifica della denominazione dell'ente.

Il Presidente precisa che la parte ordinaria dell'ordine del giorno è già stata trattata prima d'ora e che adesso inizia la trattazione di quella straordinaria alla presenza del Notaio che provvederà a verbalizzare questa parte della riunione.

Ricorda inoltre che il nuovo statuto ha già ottenuto l'approvazione preventiva, ai sensi del comma 13 dell'art.11 del vigente statuto, delle Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali Regionali e che è già stato condiviso e trasmesso a tutti i Consiglieri, come gli stessi confermano dichiarando di conoscerne il contenuto. Nessuno chiedendo la parola, dichiarandosi tutti i presenti perfettamente informati, il Presidente dispone che si passi alla votazione.

Il Consiglio Generale con il voto favorevole, accertato dallo stesso Presidente, espresso mediante chiamata nominale ed i cui esiti vengono proclamati dal Presidente stesso, all'unanimità

delibera

- 1) Di approvare il nuovo testo di <u>statuto</u> composto da venticinque articoli che, previa lettura da me datane ai presenti, si allega al presente sotto la lettera "A".
- 2) Di dare atto che l'associazione modifica la propria denominazione in:

"FORMEDIL Artigianato e PMI Veneto"

- 3) Di dare atto che l'associazione non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, né di partecipazioni sociali, né di altri beni per i quali sia richiesta la comunicazione dell'avvenuto cambio di denominazione.
- Il Consiglio Generale delibera infine di delegare al Presidente Maset Enrico, o a persona da lui incaricata, ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente verbale, compreso quello di depositare presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche il nuovo testo aggiornato dello statuto con le modifiche testé deliberate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria della riunione alle ore diciassette e ventotto.

Le spese e tasse del presente verbale e conseguenti sono a carico dell'associazione che espressamente se le assume.

Verbale

- scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno
- su pagine sei di fogli due
- e da me letto ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore 17.52
- F.to Enrico Maset
- F.to Marino Pistolato
- F.to Flavio Scagnetti
- F.to Strumendo Roberto
- F.to Fiorot Fabio
- F.to Umberto D'Aliberti
- F.to Pietro De Angelis
- F.to Daniele Magri
- F.to Franzo Alberto
- F.to Geani Gheorghe Rau
- F.to Francesco Andrisani
- F.to Massimiliano Piovesan
- F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio L.S.

ALLEGATO "A" AL N.22794 DI RACC.

STATUTO dell'ENTE PARITETICO REGIONALE

per la FORMAZIONE, la SALUTE e la SICUREZZA per l'ARTIGIANATO e PMI EDILI ed affini del VENETO

Art.1) Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile è costituito tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASARTIGIANI VENETO, FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del VENETO,
l'Ente Bilaterale Paritetico Regionale per la formazione, la
salute e la sicurezza per le PMI, e l'artigianato edile ed affini del Veneto denominato FORMEDIL Artigianato e PMI Veneto
(già denominato SICURFORM Veneto).

Le finalità dell'ente si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto

- 2. L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
- 3. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati fra le Associazioni Artigiane nazionali e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) e dagli accordi integrativi regionali stipulati fra le Associazioni regionali dell' Artigianato del Veneto: Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e le Federazioni regionali dei lavoratori edili ed affini FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL del Veneto
- 4. Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi regionali. Dette pattuizioni nazionali e regionali determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.
- 5. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.
- L'Ente costituisce per il settore Artigiano e PMI Edili ed affini del Veneto l'organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- 6. L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria, coordinato dal FORMEDIL Italia, nel settore edile secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto
- Il Formedil Italia esprime un parere vincolante di conformità sullo statuto dell'Ente FORMEDIL Artigianato e PMI Veneto prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto da parte del Formedil Italia costituisce requisito per l'inserimento nell' apposito Albo degli Enti Bilaterali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 smi;

7. L'Ente è l'organismo paritetico per il settore Edile Artigiano e PMI in Veneto, anche ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n.81, s.m.i, previsto dalla contrattazione per coordinare le attività formative e sulla salute e sicurezza sul lavoro nel settore Edile Artigiano e PMI del Veneto.

Art.2) Scopi statutari

- 1. L'Ente ha lo scopo di incrementare e migliorare la qualificazione delle maestranze e delle imprese edili e di attivare ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della salute e sicurezza in conformità agli indirizzi indicati dalle Parti Sociali costituenti l'Ente stesso.
 - a) Nel campo della sicurezza, l'Ente ha lo scopo di rendere operative le intese siglate tra le Parti Sociali costituenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, di promuovere lo studio delle problematiche inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'igiene del lavoro ed in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti, predisponendo materiali informativi e didattici e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee allo scopo. Può inoltre sostenere servizi a supporto di Imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria. L'Ente, anche con riferimento all' art. 51 del DLgs 81/2008, attiva specifici interventi a favore di imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso visite nei luoghi di lavoro da parte di tecnici abilitati, finalizzate a supportare le Imprese nell' individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ente quale Organismo Paritetico può svolgere Attività di Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 DLgs 81/2008 n° 81 e smi, secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della SSL (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile;

- b) Nel campo della formazione e dei servizi al lavoro l'Ente può promuovere, sostenere, organizzare e attuare:
 - iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto-dovere di istruzione e formazione, compresa la formazione trasversale per apprendisti;
 - iniziative di formazione continua e superiore, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento di apprendisti, operai, impiegati e quadri del settore edile artigiano e PMI del Veneto;
 - iniziative formative e di assistenza e/o di accompagnamento rivolte ai datori di lavoro

ed ai nuovi imprenditori;

- iniziative formative in materia di salute e sicurezza;
- iniziative seminariali/formative/informative complementari ai percorsi formativi suddetti, nei limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle costruzioni del Veneto, privilegiando la qualificazione
delle maestranze e delle imprese finalizzata all'occupabilità
dei lavoratori, l'Ente può sviluppare progettualità per approcci innovativi alla formazione che permettano di veicolare
e trasferire tutte le opportunità di innovazione per il settore e nel contempo individuare soluzioni metodologiche che
permettano di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività formative, avvalendosi anche della collaborazione con i
centri di ricerca e le università.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento degli scopi sociali, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre può fornire consulenze alle Imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo l del presente statuto.

Art. 3) Attività dell'Ente

- 1. Per realizzare gli scopi statutari di cui all'articolo 2, l'Ente si può avvalere:
 - a) della propria struttura tecnica;
 - b) degli enti di formazione regionali, accreditati dalla Regione Veneto, di emanazione e/o partecipati e/o promossi dalle Parti Sociali costituenti l'Ente;
 - c) degli enti di formazione provinciali, accreditati dalla Regione Veneto, riconosciuti dai centri di formazione di livello regionale, di emanazione e/o partecipati e/o promossi dalle Parti Sociali costituenti l'Ente;
 - d) delle strutture di erogazione di servizi di emanazione e/o partecipate dalle Parti Sociali costituenti l'Ente.
 - e) di altri soggetti pubblici e privati competenti in materia, tra cui la Scuola pubblica, utilizzandone strumenti e mezzi, enti di Formazione accreditati dalla Regione Veneto, Università, centri di ricerca pubblici e privati, Istituti pubblici e privati ed altri Enti bilaterali del settore.

Le strutture e gli enti di cui alle lettere b), c) e d) che precedono potranno collaborare con le strutture paritetiche costituite ai sensi dei C.C.N.L. e C.C.R.L. vigenti per il

settore edile;

- 2. In particolare, le attività di orientamento e la formazione professionalizzante potranno essere rivolte a:
 - a) inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
 - b) neodiplomati o neolaureati e giovani in diritto dovere di istruzione e formazione;
 - c) giovani titolari di contratto di apprendistato;
 - d) lavoratori dipendenti (operai, impiegati, tecnici e quadri);
 - e) lavoratori in lista di mobilità;
 - f) titolari, soci e collaboratori.
- 3. L'Ente può promuovere, incentivare, attuare attività di formazione per la salute e la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata tra le Parti sociali nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Parti Sociali Regionali, tale formazione si rivolge a:
 - a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore
 - b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
 - c) lavoratori occupati;
 - d) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
 - f) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
 - g) titolari, soci e collaboratori.
- 4. Nel campo della salute e sicurezza l'Ente può promuovere ed incentivare l'adozione di iniziative dirette:
- a) allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- b) alla introduzione e sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- c) all'attuazione di interventi formativi e informativi in materia di salute e sicurezza;
- d) alla promozione di iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo e/o divulgativo sui temi della salute e sicurezza;
- e) esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il numero di Visite in Cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato, se definito, dal CCNL di settore. L'attività e le modalità di visita sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui al c. 5 che segue, in conformità alle previsioni stabilite dalla Contrattazione Collettiva di setto-

re.

- f) a sostenere il sistema di rappresentanza in materia di sicurezza basato sugli RLST nel rispetto delle regole e risorse indicate dalla contrattazione integrativa regionale;
- g) svolgere i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.lgs. 9 apr.2008 n.81 s.m.i.;
- h) svolgere nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- i) provvedere alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori, dei RLS e RLST del settore Edile Artigiano e PMI, eletti o designati nel territorio regionale Veneto, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
- j) sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre può fornire consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti definiti dal Formedil Italia.

Può svolgere comunque ogni attività prevista dal D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Conferenza Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

L'Ente si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

5. L'Ente mediante **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE** determina le regole finalizzate a perseguire al meglio gli scopi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 e per l'organizzazione e realizzazione delle attività di cui al presente articolo. Il regolamento di Attuazione è definito in conformità alle previsioni contrattuali stabilite dalle parti

Art. 4) Sede e durata

- 1. L'Ente ha sede nel Comune di Venezia. L'indirizzo della sede, all'interno del Comune di Venezia, potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- 2. La durata è indeterminata nel tempo, fermo restando l'articolo 23.

Art. 5) Organi amministrativi e di controllo

- 1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente
 - b) il Vice Presidente
 - c) il Comitato di Presidenza
 - d) il Consiglio di Amministrazione
 - e) il Consiglio Generale
 - f) il Collegio sindacale

- g) l'Organo di Revisione Legale.
- 2. Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e regionali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1.
- 3. Tutte le cariche negli organi di amministrazione, con eccezione del Collegio Sindacale e dell'Organo di Revisione Legale, sono a titolo gratuito.
- 4. Ai componenti dell'organo di amministrazione potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico previa presentazione dei giustificativi di spesa che saranno rimborsati a piè di lista.

Art.6) Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

- 1. Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dalle Parti Sociali di cui all'art. 1 assume la carica di Presidente ed uno dei componenti nominati dalle altre Parti Sociali di cui all'art. 1 assume la carica di Vicepresidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni. Per i mandati successivi le predette cariche saranno ricoperte secondo il principio dell'alternanza tra i componenti di espressione delle Associazioni Datoriali e componenti di espressioni delle Organizzazioni Sindacali.
- 2. La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la firma sociale. Spetta al Presidente di:
 - a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio:
 - b) sovraintendere all'applicazione del presente Statuto;
 - c) promuovere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
 - d) esercitare tutti i poteri che gli competono in quanto rappresentante legale;
- 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, anche per la firma e la rappresentanza, ogni qualvolta il Presidente sia assente e/o impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, constatare le situazioni di assenza e/o impedimento del Presidente o di entrambi delegando per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle proprie Organizzazioni Regionali del Veneto.
- **4.** Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza.
- 5. Il Comitato di Presidenza cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione, intrattiene rapporti con i terzi a nome dell'Ente e approva ed aggiorna la lista dei tecnici sulla sicurezza.
- 6. Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base

degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

7. Per la durata del Comitato di presidenza si rinvia alle disposizioni previste all'articolo 7 per il Consiglio di Amministrazione.

Art.7) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 1. L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 6 membri designati rispettivamente:
 - a) n. 3 dalle Parti sociali dei datori di lavoro di cui all'articolo 1;
 - b) n. 3 dalle Parti sociali sindacali edili di cui all'articolo 1;
- Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
- 2. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. È data facoltà alle rispettive Parti designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. In ogni caso decadono dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di quelli cessati in costanza di mandato, per qualunque causa, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Art.8) Convocazione e compiti del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta a trimestre e anche ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
- 2. La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da recapitarsi, anche in forma telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 24 ore.
- 3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il direttore di cui all'articolo 15.
- 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere sia in presenza che da remoto con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- che sia consentito al Presidente e ai convenuti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 5. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) individuare ed assumere il direttore;
 - c) definire e deliberare i programmi e le attività;
 - d) recepire le intese e gli accordi di cui al comma 3
 dell'articolo 1);
 - e) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale e proporlo al Consiglio Generale per l'approvazione;
 - f) sovraintendere al funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
 - g) deliberare sull'organigramma dell'Ente, sulle assunzioni o licenziamenti del personale e sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
 - h) predisporre il regolamento attuativo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
 - i) porre in essere ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della sicurezza e della formazione in edilizia in conformità agli scopi individuati dalle Parti Sociali costituenti l'Ente;
 - j) accertare le situazioni di assenza e/o impedimento del Presidente, del Vice Presidente e/o di entrambi deliberando in merito;
 - k) definire gli indirizzi generali in materia di investimenti finanziari e di impiego dei fondi in coerenza con gli scopi statutari;
 - 1) costituire riserve ordinarie, iscrivere pegni e ipoteche su beni di terzi, consentire sempre su beni di terzi postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran Libro del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri e/o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere beni mobili registrati.

Queste funzioni potranno essere delegate dal Consiglio di amministrazione a Presidente e Vice presidente;

- m) promuove i provvedimenti amministrativi e/o giudiziari che ritiene necessari per il buon funzionamento dell'Ente.
- n) accordare pegni e ipoteche sui beni dell'Ente.
- 6. Il Consiglio di amministrazione cura ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti e accordi nazionali e regionali stipulati dalle Parti Sociali di cui all'art. 1 inerenti lo scopo sociale dell'Ente stesso.

Art.9) Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 2. Ciascun membro ha diritto a un voto.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- **4.** Delle adunanze viene redatto verbale. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente e dal segretario verbalizzante.
- 5. Qualora su particolari argomenti il Consiglio di Amministrazione si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle Parti Sociali costituenti di cui all'art. 1.

Art.10) Composizione del Consiglio Generale

- 1.11 Consiglio Generale è composto di n. 12 membri di cui:
 - a) 6 (sei) componenti nominati dalle Associazioni datoriali costituenti;
 - b) 6 (sei) componenti nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili costituenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, possono essere anche componenti il Consiglio Generale.

Art.11) Convocazione e compiti del Consiglio Generale

- 1) Il Consiglio Generale, in seduta ordinaria, si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio Generale dovrà riunirsi almeno una volta entro 6 (sei) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
- 2) La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da recapitarsi, anche in modalità telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 3) In caso di urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
- 4) Gli avvisi dovranno contenere le indicazioni del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.
- 5) Gli avvisi possono contenere anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla prima.
- 6) Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere sia in presenza che da remoto con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- che sia consentito al Presidente e ai convenuti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione,

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 7) Al Consiglio Generale in seduta ordinaria spetta il compito di:
 - a) deliberare sugli argomenti proposti dal CdA;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal CdA;
 - c) deliberare la nomina dei componenti il CdA, sulla base delle designazioni delle Parti sociali costituenti;
 - d) deliberare, in base alle designazioni delle Parti sociali costituenti, la nomina del Collegio sindacale e dell'Organo di Revisione determinandone i relativi compensi;
 - e) acquistare, costruire, ristrutturare e alienare beni immobili e costruire su di essi diritti reali o rinunciare ad essi.
- 8) Qualora su particolari argomenti il Consiglio generale si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti costituenti di cui all'art. 1.
- 9) I componenti del Consiglio Generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 10) E' data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato
- 11) In seduta straordinaria il Consiglio Generale è convocato con le stesse modalità previste per la seduta ordinaria,
 ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
 componenti o dal Collegio Sindacale.
- 12) In seduta straordinaria il Consiglio Generale ha il compito di approvare le modifiche allo statuto individuate con accordo stipulato tra Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali regionali di cui all'art.1) sentito il parere del FORMEDIL Italia.
- 13) In seduta straordinaria il Consiglio Generale delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Ente in seguito ad accordo delle parti sociali di cui all'art. 1 sentito il parere del FORMEDIL Italia.

Art.12) Validità delle riunioni del Consiglio Generale

- 1. In seduta ordinaria per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto. Alle riunioni del C.G. partecipa di norma il direttore di cui all'articolo 15, senza diritto di voto.
- 2. La riunione del Consiglio Generale in seduta straordina-

ria è valida con la presenza di almeno tre quarti dei componenti il CG e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il CG e sono espresse con voto palese. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto.

3. Per la validità delle sedute in seconda convocazione valgono le stesse regole della prima convocazione.

Art. 13) Collegio sindacale

- 1) Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi e due supplenti designati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente dalle Parti sociali datoriali e uno effettivo ed uno supplente dalle Parti sociali Sindacali regionali di cui all'art. 1 ed, in accordo tra loro, il terzo con l'incarico di Presidente del Collegio.
- 2) I Sindaci:
 - durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
 - esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407 e 2409 bis del Codice Civile in quanto applicabili.
 - devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
 - si riuniscono di norma una volta a trimestre ed ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
- 3) La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura 4)I Sindaci possono partecipare alle riunioni del CdA.
- 5)Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato all'atto della nomina dal Consiglio generale.

Art.14) Organo di Revisione Legale

- 1) La revisione legale dell'Ente può essere attribuita al Collegio Sindacale qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori.
- 2) Il Consiglio Generale potrà tuttavia attribuire la revisione legale ad una società di revisione

Art. 15) Direzione

- 1) La nomina di un direttore avviene esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio di professionalità.
- 2) Il Direttore è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione
- 3) Il direttore, è il responsabile del personale e degli uffici dell'Ente.
- 4) In particolare:
 - a) organizza e dirige il personale dell'Ente, sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;

- b) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
- c) sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione attiva relazioni con Enti pubblici e privati e/o coordinamenti regionali;
- d) di norma partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì di norma alle riunioni del Comitato di Presidenza.
- 5) Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 16) Comitato Tecnico Regionale per la formazione e la sicurezza -CTRFS-

- 1) Anche ai sensi di quanto previsto dal DLgs 81/2008 art. 51 c. 3 ter, l'Ente nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto tecnico del Comitato Tecnico Regionale per la formazione e sicurezza come previsto dall'accordo regionale del 23 febbraio 2023 ed eventuali s.m.i.
- 2) Il Comitato Tecnico Regionale per la Formazione e Sicurezza opererà nell'ambito della formazione e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed avrà inoltre, il compito di definire le modalità di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze anche alla luce di quanto previsto dal Quadro di riferimento ed indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze previsto dalla DGR n. 627 del 27 maggio 2022 s.m.i.
- 3) Ogni anno l'Ente, avvalendosi del CTRFS raccoglie a fini statistici i dati relativi alla formazione erogata ed agli interventi sulla salute e sicurezza effettuati.

La composizione ed il funzionamento del C.T.R.F.S.sono disciplinati nel Regolamento di Attuazione di cui all' art. 3 punto 5 del presente Statuto.

Art. 17) Entrate

- 1) Le entrate dell'Ente sono costituite da:
 - a) risorse stabilite dai contratti ed accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1;
 - b) interessi attivi sui predetti contributi;
 - c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
 - d) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - e) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardanti la gestione dell'Ente;
 - f) finanziamenti e sovvenzioni dei Ministeri, pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali;
 - g) eventuali proventi per la gestione di servizi.
 - h) eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale.

Art. 18) Esercizio finanziario e bilanci

1) L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1°ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

2) Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo. Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema tipo unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni regionali all'art.1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle attività ed esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza

Il bilancio dovrà essere inserito nell'Osservatorio Bilanci predisposto dal Formedil Italia con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti dei singoli bilanci per le attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalla relazione del collegio sindacale, del Presidente, da quella della società di certificazione/Organo di Revisione deve essere inviato al Formedil Italia

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 19) Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 20) Patrimonio sociale

- 1) Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione costituito da un deposito monetario vincolato di importo pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
 - b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente stesso;
 - c) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
 - d) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

Art. 21) Prelevamenti e spese

1) Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma congiunta di Presidente e Vice Presidente.

Art. 22) Segreto d'ufficio

1) I componenti del Consiglio di amministrazione, il personale dell'Ente ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni ed attività dell'Ente stesso, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Art.23) Disposizioni finali e liquidazione dell'Ente

- 1) Le modifiche statutarie, nonché lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, sono deliberati dal Consiglio Generale in seduta straordinaria previo accordo tra le Parti sociali di cui all'art.1 e con riferimento a quanto di seguito definito.
- 2) La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni regionali costituenti l'Ente e le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del FORMEDIL Italia.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso 1 (uno) mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Ente.

Le Organizzazioni di cui al comma 1 (uno) <u>in sede di accordo per la messa in liquidazione dell'Ente</u>, determinano i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Per quanto non previsto si farà riferimento agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del Cod. Civile.

3) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura sarà devoluto a Enti con le medesime finalità o a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione che svolgono attività a favore della categoria edile che saranno indicate dalle parti costituenti, salvo diverse disposizioni delle norme vigenti e/o s.m.i. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Ente.

Art.24) Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è demandata all'esame delle parti sociali costituenti di cui all'art. 1. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25) Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e per quanto compatibili all'accordo regionale del 23 febbraio 2023 ed eventuali s.m.i.

- F.to Enrico Maset
- F.to Marino Pistolato
- F.to Flavio Scagnetti
- F.to Strumendo Roberto
- F.to Fiorot Fabio
- F.to Umberto D'Aliberti
- F.to Pietro De Angelis
- F.to Daniele Magri
- F.to Franzo Alberto
- F.to Geani Gheorghe Rau
- F.to Francesco Andrisani
- F.to Massimiliano Piovesan
- F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio L.S.

Io sottoscritto dott. ERNESTO MARCIANO Notaio residente in Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero diciotto pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Noale, 25 settembre 2025